



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Allegato 2

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020

Regolamento (CE) 1305/2013

Misura 19.3

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

GAL ALTA GALLURA-GALLURA

GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI

GAL BARBAGIA

GAL OGLIASTRA

GAL ORNANO – SARTINESE – VALINCU – TARAVU

Accordo di Cooperazione

ENOTRIA – *Paesaggi e percorsi del Vino*





Progetto di cooperazione interterritoriale/transnazionale LEADER

“ENOTRIA – Paesaggi e percorsi del vino”

ACCORDO di COOPERAZIONE

L'anno **DUEMILACIOTTO** il giorno **sette** del mese di **Novembre** tra i seguenti:

GAL ALTA GALLURA - GALLURA con sede in Via G. A. Cannas, 1 - 07029 Tempio (SS) – ITALIA C.F. 91039810907, GAL LEADER beneficiario Misura 19, nella persona del proprio rappresentante legale Nicola Muzzu, nato a Aggius (SS), il 22/02/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL ,

di seguito denominato **Capofila**

- da un lato-

E

GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI con sede in Via Aldo Moro, 6 - 09010 MASAINAS (CA) – C.FISC./P. IVA: 02324550926, GAL LEADER beneficiario Misura 19, nella persona del proprio rappresentante legale Cristoforo Luciano Piras, nato a Teulada (CA), il 30/03/1952 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL;

GAL BARBAGIA con sede in Zona Industriale PIP – 08020 Orotelli (NU), C.FISC./P. IVA: – CF 93054090910, GAL LEADER beneficiario Misura 19, nella persona del proprio rappresentante legale Paolo Puddu, nato a Oliena (NU), il 24/09/1967 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL;

GAL OGLIASTRA con sede in loc. Scala 'e Murta - 08045 Lanusei (NU), C.FISC./P. IVA: – CF 91004750914, GAL LEADER beneficiario Misura 19, Giovanni Serra, nato a Ulassai, il 23/01/1960 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL;

GAL ORNANO – SARTINESE – VALINCU –TARAVU- con sede in Casa di i Sirvizii – Centunica a 20 140 Pitretu è Bicchisgià- Corsica - FRANCIA, SIRET. 200 073 211 00019, GAL LEADER beneficiario Misura 19, nella

persona del proprio rappresentante legale Antoine GIORGI, nato a Tassu (20 134), il 12/07/1944 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL;

di seguito denominati **Partner o GAL** o, collettivamente, le **Parti**

- dall'altro-

Premesso che

I programmi di sviluppo rurale previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);

in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;

le parti del presente accordo intendono realizzare un progetto di cooperazione denominato "**Enotria – Paesaggi e percorsi del vino**" (di seguito il "**Progetto**");

i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza [oppure: senza rappresentanza], designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di progetto a cui è allegato il presente accordo.

ART. 3 – Finalità e Obiettivi

Il progetto "**Enotria – Paesaggi e percorsi del vino**" ha come obiettivi:

1_Migliorare l'integrazione tra circuiti, azioni e operatori per la valorizzazione interterritoriale/transnazionale del patrimonio vitivinicolo ed enologico attraverso la realizzazione di un

percorso di networking e trasferimento competenze tra attori pubblici e privati attivi nel territorio. In tal modo si intende favorire lo sviluppo dei rapporti interni tra i diversi attori, stimolando la nascita di alleanze tra le diverse categorie e fornendo strumenti e know-how ad aziende non interne al settore turistico e che tuttavia si affacciano in tale mercato.

2_Migliorare l'attrattività dei territori rurali e intercettare nuove nicchie del mercato turistico ed enogastronomico riqualificando l'offerta turistica delle aree interne attraverso l'individuazione di percorsi dedicati al vino. Si intende creare un nuovo polo di attrazione turistica dove enogastronomia, artigianato, cultura, ambiente e storia si fondono, integrandosi a vicenda, creando sinergia e valore aggiunto, innestando un processo che porti a una crescita di consapevolezza e di conoscenza dei prodotti enogastronomici del territorio.

3_Migliorare la visibilità del territorio e delle singole attività produttive legate al settore enologico e vitivinicolo strutturando un canale di marketing territoriale integrato a sostegno dell'offerta.

ART. 4 – Azioni di progetto

Le azioni di Progetto dovranno essere realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il Capofila nelle sue decisioni e di vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in un *Comitato di pilotaggio*, ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di progetto a cui è allegato il presente Accordo.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in uguali.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle comunicazioni con la propria Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti al presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno

quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Il Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto:

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al progetto nonché l'adattamento del progetto di cooperazione a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con le diverse Autorità di Gestione;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dal Comitato di pilotaggio, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

ART. 8 – Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello Comitato di pilotaggio.

I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalle rispettive Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetti nei confronti delle proprie Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà:

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

ART. 9 - Comitato di pilotaggio

assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Il Comitato di pilotaggio si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre Partner con fax sottoscritto e inviato al Capofila. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

Il Comitato di pilotaggio è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria o arbitrare da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.
- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 10 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento ai propri obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa Il Comitato di pilotaggio. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri

Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla alle rispettive Autorità di Gestione.

ART. 11 – Adesione di nuovi Partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere, e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione del Comitato di pilotaggio, il quale, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.

A seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 – Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dal Comitato di pilotaggio non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

ART. 13 – Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per le Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al

netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, il Comitato di pilotaggio deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 – Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Comitato di pilotaggio. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di Tempio Pausania sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente accordo.

ART. 16 – Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 05 copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da 13 pagine singole di carta uso bollo. Dovrà essere tradotto, solo per uso ufficiale, in lingua francese e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Gli Allegati sono formati dal formulario di progetto.

Il presente accordo di cooperazione transnazionale è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto "Enotria – Paesaggi e percorsi del vino".

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l'art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PSR sardegna



Il Rappresentante legale del Capofila



[Handwritten signature]



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FFA 2014-2020
PSR Sardegna



Il Rappresentante legale del Partner

Antonio Giorgi





Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale;
l'Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Il Rappresentante legale del Partner

Paolo Barbagia

G.A.L. BARBAGIA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
Zona Industriale PIP
08020 OROTELLI (N° 14)
C.F. 93054090910






Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Il Rappresentante legale del Partner






Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



Il Rappresentante legale del Partner

